

- All' AG.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.  
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' Organismo Pagatore Regionale  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.  
Via Perathoner, 10  
39100 BOLZANO
- E p.c. Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 Roma

AI C.A.A. CAF AGRI  
Via Nizza 154  
00195 Roma

AI C.A.A. degli Agricoltori  
Via Piave, 66  
00187 Roma

AI Ministero Politiche Agricole Alimentari  
e Forestali  
Dip.to delle Politiche europee ed  
Internazionali e dello sviluppo rurale  
Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**Oggetto:** Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi

## 1. PREMESSA

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto la Commissione Europea ad emanare il regolamento n. 2020/532 per ovviare alle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri che stanno incontrando difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l'esecuzione di tempestivi controlli in loco come richiesto dalla regolamentazione UE relativamente agli aiuti comunitari della PAC.

A tal riguardo, occorre fornire chiarimenti procedurali sull'applicazione "armonizzata" delle metodologie ed uso delle nuove tecnologie per introdurre i *controlli equivalenti e/o alternativi* come sostitutivi a quelli ordinari previsti dai pertinenti regolamenti comunitari.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

### NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Linee guida DS-CDP-2016-03 del JRC della Commissione Europea relative all'utilizzo delle nuove tecnologie ed ai controlli per telerilevamento.
- Specifiche tecniche comuni (CTS) del JRC della Commissione Europea sulle tecnologie alternative da adottare per i controlli 2020 ([https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/CTS\\_Covid19](https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/CTS_Covid19))
- Rapporto tecnico del JRC sull'uso delle foto geotaggate nei controlli PAC ([https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/images/2/29/Geotagged\\_JRC\\_ReportV5a.pdf](https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/images/2/29/Geotagged_JRC_ReportV5a.pdf))
- Rapporto tecnico del JRC sull'uso dell'Intelligenza Artificiale in Agricoltura ([https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/images/c/c8/JRC-Report\\_AIA\\_120221a.pdf](https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/images/c/c8/JRC-Report_AIA_120221a.pdf))

## NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria; in particolare, l’articolo 1 che estende le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale.
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni di armonizzazione si applicano alle deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 relativamente ai controlli ex-ante, amministrativi, in loco, aggiuntivi ed ex-post previste per gli anni 2019 e 2020.

### 4. DEFINIZIONI

**Nuove tecnologie:** Le *nuove tecnologie* dovranno essere basate su procedure standard atte a garantire l’integrità e la sicurezza delle informazioni ricevute dagli Organismi pagatori (OP) da parte dei beneficiari e, in particolare, che il contenuto informativo non sia stato in alcun modo falsificato relativamente al *sistema di geotag* ed alle *altre prove documentali pertinenti* così come stabilito dalle specifiche tecniche DS-CDP-2016-03, capitolo 6.2, lettera E, del Centro di Ricerca JRC della Commissione Europea sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sui controlli per telerilevamento. Come indicato all’art. 2 del Reg. UE 2020/532, tali nuove tecnologie devono consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.

**Per “nuove tecnologie” (considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione) si intendono le seguenti:**

- **Veicoli aerei senza equipaggio o aerei a pilotaggio remoto:** strumenti che consentono l’acquisizione rapida dei dati, meglio noti come droni.
- **Dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus:** utilizzati dai controlli tramite monitoraggio di cui all’articolo 40 bis, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

- **Sistema di foto geolocalizzate (geotag):** immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (da fotocamera o da smartphone), alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione), la data e l'accuratezza e l'autenticazione dell'oggetto monitorato tramite i ricevitori satellitari (GNSS) collegati ai servizi EGNOS e Galileo.
- **Altre prove documentali pertinenti:** qualsiasi prova documentale giustificativa (fatture di acquisto di materiali relativi all'investimento o di acquisto del seme, immagini di etichette, registri aziendali, fatture di vendita ecc.) fornita dal beneficiario e trasmessa in maniera digitale anche attraverso apposite "scrivanie virtuali", atte a determinare l'ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi come previsto dai pertinenti regolamenti comunitari. Tale metodologia può essere usata anche ai fini dei contraddittori con i beneficiari necessari a risolvere i casi dubbi o eventuali anomalie riscontrate compresa la fase di finalizzazione del verbale controllo.

**Controlli equivalenti e/o alternativi:** l'utilizzo di una o più combinazioni delle suddette nuove tecnologie purché forniscano un livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese eseguite rispetto ai requisiti e agli impegni delle singole misure di intervento ed il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

## 5. Introduzione della nuova metodologia dei controlli equivalenti ed alternativi

Il regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione, artt. 2 e 3, permette la sostituzione dei controlli in loco ordinari con l'introduzione di *nuove tecnologie* in quegli Stati membri nei quali sono state adottate misure di restrizione a seguito della pandemia di Coronavirus.

Pertanto, gli Organismi pagatori, per gli anni 2019 e 2020, possono introdurre *controlli equivalenti e/o alternativi* in sostituzione dei controlli previsti dai pertinenti regolamenti menzionati dagli artt. 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532.

Il *controllo equivalente e/o alternativo* può essere realizzato attraverso l'utilizzo di una o più *nuove tecnologie* come sopra descritte.

A tal riguardo, gli Organismi pagatori devono predisporre una procedura, indicando per ciascun controllo la possibilità di applicare controlli alternativi e la modalità prescelta. Qualora non sia possibile applicare modalità alternative, di norma il controllo deve essere eseguito in modalità standard al termine del periodo emergenziale.

### 5.1 DOMANDE 2020 – Controllo in modalità equivalente e/o alternativa - Domande SIGC e non SIGC

Per qualsiasi domanda PAC, gli Organismi pagatori potranno sostituire i controlli ordinari (sia quelli in loco, sia quelli in situ per l'universo non SIGC) con l'uso delle nuove tecnologie. È essenziale che l'esecuzione di un qualsiasi *controllo equivalente e/o alternativo* sia oggetto di registrazione nei rispettivi sistemi degli Organismi pagatori.

Nell'ambito dei controlli che si possono svolgere con modalità equivalente e/o alternativa, qualora l'istruttore/ispettore concluda che tale controllo non possa essere eseguito, in tutto o in parte, per una determinata domanda di aiuto o di supporto, in generale, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria (quindi prima del pagamento finale) eseguendo il relativo controllo in loco appena possibile (ovvero appena eliminate le restrizioni dovute al periodo emergenziale di confinamento COVID-19).

Qualora le visite in situ riferite alle misure di investimento dello sviluppo rurale non possano essere sostituite dalla metodologia dei controlli equivalenti/alternativi, le visite in questione

devono essere effettuate comunque dopo il periodo di confinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2020/532.

## 5.2 DOMANDE 2019 – Riduzione della soglia minima dei controlli in loco (se i controlli equivalenti non sono possibili) - SIGC

L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione indica che la percentuale dei controlli raggiunta alla data di entrata in vigore delle misure di confinamento — individuata nel 9 marzo 2020 a seguito dell'entrata in vigore del DCPM 9 marzo 2020, che ha esteso le misure restrittive all'intero territorio nazionale — può essere considerata accettabile ai fini del raggiungimento della soglia minima di controlli per l'anno di domanda 2019.

A questo fine ogni Organismo pagatore deve:

1) recepire la data di entrata in vigore delle misure di confinamento che hanno dato luogo all'impossibilità di effettuare i controlli sul territorio nazionale (9 marzo 2020) o indicare una data precedente qualora, sul territorio di competenza, fossero già in vigore misure restrittive.

2) indicare la percentuale di controlli raggiunta alla data di entrata in vigore delle misure di confinamento per ogni schema di aiuto (SIGC) ed effettuare le seguenti valutazioni:

- per gli schemi/misure di aiuto con una percentuale di controlli in loco uguale o superiore alla percentuale minima richiesta dai pertinenti regolamenti comunitari per il 2019 (normalmente il 5%), non sono necessari ulteriori adempimenti da eseguire.
- per gli schemi/misure di aiuto per i quali la percentuale obbligatoria di controlli fissata dai pertinenti regolamenti comunitari non sia stata raggiunta alla data di entrata in vigore delle misure di confinamento, occorre valutare se per le tipologie di controllo mancanti siano possibili *controlli equivalenti e/o alternativi* mediante l'uso delle *nuove tecnologie*. In caso positivo, occorrerà mettere in atto le relative procedure di controllo al fine di effettuare i pagamenti ai beneficiari entro il 30 giugno 2020.
- Per tutte le domande a campione con controllo non ancora finalizzato e per le quali è emersa l'impossibilità di sostituzione con *controlli equivalenti e/o alternativi*, o per le quali l'attuazione di una procedura di *controllo equivalente e/o alternativo* dovesse risultare non efficace, sarà possibile concludere il controllo con le modalità indicate nel successivo par. 5.4 e pagare sulla base degli esiti disponibili al momento (sia amministrativi che dai controlli oggettivi parziali) entro i termini del 30 giugno.

3) Informare il Coordinamento per i controlli di competenza degli Organismi pagatori riguardo a:

- numero di controlli completati entro la data del 9 marzo o altra data individuata, per ogni schema/misura, con l'indicazione del numero di controlli dovuti;
- numero di controlli da effettuare con modalità di controllo equivalente e/o alternativa per ogni schema/misura;
- numero di controlli che non possono essere effettuati con modalità di controllo equivalente e/o alternativa per ogni schema/misura.

## 5.3 ANNO CIVILE 2019 – Riduzione della soglia minima dei controlli in loco 2020 (se i controlli equivalenti non sono possibili) - Misure ad investimento dello sviluppo rurale

Anche in questo caso, in ragione dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532, gli Organismi pagatori dovranno indicare la percentuale di controlli in loco effettuati alla data di entrata in vigore delle misure di confinamento:

- per gli OP / PSR con una percentuale di controlli in loco superiore al 5% della spesa dichiarata su SFC nel 2019, non ci sono ulteriori adempimenti da fare.
- per gli OP / PSR con una percentuale inferiore al 5%, occorre valutare se sono possibili *controlli equivalenti e/o alternativi*, sulla base della tipologia di interventi da controllare:
  - per quegli interventi (acquisti di macchinari, costruzione di fabbricati, realizzazione di opere, ecc.) per i quali sono possibili *controlli equivalenti e/o alternativi* (es. foto geolocalizzate inviate dal beneficiario, invio di fatture), tali controlli vanno completati entro le scadenze ordinarie (in tempo utile per l'invio delle Statistiche, che in base all'articolo 1 del Reg. UE n. 2020/532 è stato prorogato al 15 settembre 2020).
  - se non sono possibili *controlli equivalenti e/o alternativi*, per la domanda in questione si può concludere il controllo con le modalità indicate nel successivo par. 5.4. È necessario registrare a sistema, comunque, la ragione per la quale non è stato effettuato il controllo in loco.

Si ricorda che rimane valido l'obbligo di effettuare almeno una visita in situ nel corso dell'intervento (controlli amministrativi). Se tale visita in situ non è stata svolta, in quanto l'azienda era originariamente destinataria di un controllo in loco, si ricorda che questa va comunque effettuata dopo il periodo di confinamento.

#### 5.4 Considerazioni generali

La suddetta procedura di deroga alle soglie minime dei controlli in loco come previste dal Reg. UE 809/2014 si applica solo alle domande SIGC 2019 ed a quelle non SIGC dello sviluppo rurale 2019 e non si applica alle domande SIGC 2020 ed agli altri aiuti/misure OCM indicati nel regolamento di esecuzione n. 2020/532

La procedura indicata ai suddetti punti 5.2 e 5.3 è necessaria per fornire le dovute evidenze alla Commissione durante gli eventuali audit ed ai fini della trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 9 (1, 2 e 3) del regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione come da ultimo emendato dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 2020/532.

Si sottolinea, in particolare, l'esigenza che l'operazione di esonero di una domanda a campione dall'effettuazione di un controllo in loco (qualora non sia possibile procedere con controlli alternativi e/o equivalenti) avvenga **NON** con un decampionamento della domanda stessa, ma registrando con uno specifico stato che per quella domanda, a partire dal 9 marzo (o diversa data individuata), è stato impossibile svolgere il controllo sia in modalità tradizionale che equivalente e/o alternativa. Analogamente, per le domande il cui controllo è stato invece svolto in modalità equivalente e/o alternativa, andrà registrato uno specifico stato indicante che per quella domanda, a partire dal 9 marzo (o diversa data individuata), non è stato possibile svolgere il controllo con modalità tradizionale e che il controllo è stato svolto con modalità equivalente e/o alternativa.

#### 6. Dichiarazione di Gestione

Si ricorda infine che il ricorso a tali deroghe dovrà essere oggetto della dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.

#### 7. Specifiche tecniche comuni di JRC e DG AGRI

Il Centro di Ricerca Comune - JRC e la DG AGRI della Commissione Europea hanno fornito agli Stati membri alcuni suggerimenti sull'uso della tecnologia per sostituire le visite in campo,

introducendo anche la definizione del “beneficio del dubbio” ([https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/CTS\\_Covid19](https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/CTS_Covid19)).

Al riguardo si specifica che l'uso delle fotografie geotaggate deve poter garantire l'autenticazione integrata ed assicurare la posizione, l'ora e la standardizzazione della relativa elaborazione per evitare falsificazioni, rispettando le specifiche tecniche già rilasciate a riguardo. Tali requisiti sono ad esempio garantiti dallo strumento "EGNSS4CAP" (<https://www.egnss4cap.eu/>) sviluppato dal "European GNSS Agency (GSA)" (<https://www.gsa.europa.eu/>).

In aggiunta, i Servizi della Commissione hanno introdotto il concetto del “**beneficio del dubbio**”. Questo si riferisce a quelle situazioni dove l'Organismo pagatore, dopo aver introdotto i controlli equivalenti e/o alternativi, non sia comunque nella posizione di determinare l'ammissibilità di un aiuto o il rispetto degli obblighi di condizionalità (ad esempio parcelle irregolari molto piccole inferiori a <0,2 ha). In tali casi, la dichiarazione dell'agricoltore, **esclusivamente per l'anno 2020**, potrà essere accettata e pagata con il “beneficio del dubbio”. Tuttavia, le parcelle rientranti nella fattispecie del “beneficio del dubbio” sono situazioni eccezionali e devono essere registrate nel sistema ed essere oggetto di un follow-up nel 2021. In particolare, nell'ambito degli aiuti/misure a superficie, se le parcelle corrispondono a colture permanenti/prati permanenti, queste devono essere inserite nel campione del 2021 od oggetto di un puntuale aggiornamento del LPIS affinché si possa concludere che la parcella pagata per il 2020 con il “beneficio del dubbio” era conforme (diversamente si dovrà procedere al recupero della relativa somma in maniera retroattiva). Qualora invece la parcella pagata con “beneficio del dubbio” si riferisca invece ad un seminativo (grano, orzo, ecc.) per la quale la relativa coltura non potrà essere più rilevata nell'anno successivo, l'agricoltore in questione dovrà essere inserito nella popolazione del campione di rischio per la campagna 2021.

## 8. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente documento, in merito alle modalità di controllo equivalenti e alternative, hanno carattere transitorio, si applicano solo in vigore di restrizioni alle attività e agli spostamenti durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative. Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532.

A titolo esemplificativo, si riportano in allegato le rispettive liste delle deroghe comunitarie applicabili ai controlli standard per gli anni 2019 (allegato 1) e 2020 (allegato 2).

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

Il Direttore dell'Area Coordinamento

Dott.ssa Silvia Lorenzini

*Documento informatico sottoscritto con firma  
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23  
del D.Lgs n. 82/2005*